

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 248

3 febbraio 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GUERRA

**DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEI COMUNI
DELL'EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19
AGOSTO 1996, N. 31**

Oggetto consiliare n. 4354

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di modificare ed integrare la legge regionale n. 31 del 19 agosto 1996 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" con particolare riferimento alla necessità di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei Comuni dell'Emilia-Romagna.

La produzione totale di rifiuti urbani nel 2006 in Emilia-Romagna, secondo il report annuale 2007 dell'ARPA, si è attestata intorno a 2.891.000 tonnellate con un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente. Il trend negli ultimi 10 anni si è mantenuto in costante crescita con un valore medio annuo fra il 1997 e il 2006 di +2,8% evidenziando segnali di inversione di tendenza solo nel 2001 e nel 2003.

L'andamento della produzione procapite calcolata in base al numero degli abitanti residenti nel 2006 ha raggiunto i 673 kg/abitante mentre il dato nazionale (benché riferito al 2005) indica un valore medio di 539 kg/abitante. Valori così elevati di produzione sono principalmente legati ai criteri di assimilazione assunti a livello territoriale locale dai singoli Ambiti Territoriali Ottimali che determinano l'intercettazione, attraverso i sistemi di raccolta (indifferenziata e differenziata), di numerose tipologie di rifiuti prodotti da attività commerciali e artigianali che in tal modo rientrano nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

Su tutto il territorio regionale ai sistemi di raccolta differenziata tradizionali, effettuati con campane stradali, si stanno sostituendo o comunque affiancando sistemi di raccolta differenziata integrata, basati sull'attivazione contemporanea di diversi sistemi di raccolta (raccolta porta a porta, stazioni ecologiche attrezzate, ecc.) scelti in relazione alle caratteristiche geografiche, urbanistiche ed economiche del bacino di utenza.

Le province in cui i sistemi di raccolta integrata sono stati già sufficientemente implementati hanno ormai da qualche anno conseguito valori di raccolta differenziata di tutto rilievo intorno e/o superiori al 40%. Continuano tuttavia a persistere in molti Comuni livelli di raccolta differenziata inferiori ai limiti indicati dalla normativa vigente. L'analisi dei dati 2006 sulla raccolta differenziata, infatti, mostra che la maggior parte dei Comuni ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata comprese fra il 15% e il 35%, solo un numero molto esiguo (meno del 6%) percentuali elevate in linea con i limiti di legge, e ben il 10% dei Comuni continua ad ottenere una percentuale di raccolta differenziata molto bassa, inferiore al 15%.

Per quanto attiene le percentuali di raccolta differenziata gli obiettivi che il decreto legislativo 152/06, all'articolo 205, comma 1, stabilisce per i Comuni sono:

- almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Inoltre lo stesso articolo, al comma 3, dispone che «Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.».

Descrizione dell'articolato della proposta di legge

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della legge: favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, premiare i Comuni che investono nei servizi di raccolta differenziata di tipo domiciliare, penalizzare gli enti che non raggiungono le percentuali di raccolta differenziata previste dalle leggi vigenti.

L'articolo 2 interviene modificando l'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1996 e destinando il gettito derivante dalle addizionali d'imposta a sostenere la promozione di sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare.

L'articolo 3 interviene modificando l'art 13 della legge regionale n. 31 del 1996 introducendo delle riduzioni e degli aggravii percentuali dell'imposta rispettivamente per i Comuni che raggiungono determinati obiettivi di raccolta differenziata e per le Province che, al contrario, non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla normativa vigente.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Finalità

La presente legge ha l'obiettivo di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani incentivando i Comuni virtuosi e applicando penali alle Province inadempienti nel raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle leggi vigenti.

Art. 2
*Modifiche all'art. 11
della legge regionale n. 31 del 1996*

È aggiunto il seguente comma 2 bis:

«2 bis. Il gettito derivante dalle addizionali d'imposta di cui al comma 6 quinquies, art. 13, è interamente destinato a sostenere la promozione di sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare.».

Art. 3
*Modifiche all'art 13
della legge regionale n. 31 del 1996*

Sono aggiunti i seguenti commi 6 quater e 6 quinquies:

«6 quater. Sono soggetti al pagamento dell'imposta in misura ridotta rispetto all'ammontare fissato dal comma 5, lettera a), i rifiuti urbani per le percentuali indicate:

- a) pagamento nella misura del quaranta per cento dell'imposta nel caso che il Comune produttore abbia raggiunto l'obiettivo del sessanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- b) pagamento nella misura del settanta per cento dell'imposta, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno precedente a quello di pagamento dell'imposta il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del quarantacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.».

«6 quinquies. Sono soggetti al pagamento dell'imposta in misura maggiore rispetto all'ammontare fissato dal comma 5, lettera a), i rifiuti urbani per le percentuali appresso indicate:

- a) aumento del venti per cento dell'imposta nel caso che nell'anno precedente la Provincia produttrice non abbia raggiunto l'obiettivo del quarantacinque per cento della raccolta differenziata;
- b) dal 2013 aumento del venti per cento dell'imposta nel caso che nell'anno precedente la Provincia produttrice non abbia raggiunto l'obiettivo del sessantacinque per cento della raccolta differenziata.

La Provincia ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali di cui ai punti a) e b) sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni.».

